

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

ARTICOLO 1 COMPOSIZIONE

1. La “Commissione Locale per il Paesaggio”, di seguito denominata “Commissione”, è un organo collegiale tecnico-consultivo istituito ai sensi dell’art. 148 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e dell’art. 8 della L.R. 20/2009.
2. La commissione Locale per il paesaggio è composta da 5 (cinque) soggetti con particolare pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio. In particolare tali soggetti devono essere in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell’arte e dell’architettura, al restauro, al recupero e al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica e ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali e alla gestione del patrimonio naturale.
3. I componenti durano in carica per un periodo di 5 anni. Il mandato è rinnovabile una sola volta.
4. Il Responsabile dell’ufficio cui è demandato il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è individuato dal Comune Capofila.
5. Ai lavori della Commissione partecipa il Responsabile dell’ufficio cui è demandato il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica senza diritto di voto. Ai lavori possono essere chiamati a partecipare a titolo consultivo, senza diritto di voto, i responsabili dei procedimenti di ogni Comune, qualora nominati.

ARTICOLO 2 NOMINA E DURATA

1. La Commissione svolge le proprie funzioni nell’ambito territoriale dei Comuni di Toritto, Grumo Appula, Binetto e Sannicandro di Bari. Le Amministrazioni interessate, in accordo, stabiliscono che le funzioni di comune di capofila, nel corso di validità della Convenzione, siano attribuite al Comune di Toritto.
 2. Alla Convenzione per l’esercizio associato delle funzioni possono aderire, in qualsiasi momento, altri Comuni facenti parte del medesimo ambito di integrazione territoriale, nel rispetto dei criteri e delle direttive emanate in proposito dalla Regione Puglia in attuazione della L.R. 20/2009.
 3. La Commissione viene nominata dal Comune Capofila con atto della Giunta comunale, previa intesa vincolante tra i sindaci dei Comuni partecipanti.
 - 4 Il Comune capofila, previo avviso pubblico, raccoglierà i curricula degli aspiranti per la loro valutazione ai fini della nomina dei componenti della commissione.
 5. La Commissione resta in carica per 5 anni, salvo anticipato scioglimento dell’associazione. Alla scadenza del termine, la Commissione non decade fino alla nomina della nuova Commissione e comunque per non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza, pena la nullità degli atti prodotti. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione con apposita delibera della Giunta del Comune capofila. Il soggetto nominato in sostituzione del commissario decaduto o dimissionario avrà lo stesso profilo professionale di quest’ultimo e rimarrà in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione.
- La selezione dei curricula raccolti ai sensi del precedente comma 4, resta in vigore per l’intero periodo di durata della Commissione e sarà utilizzata per eventuali sostituzioni dei componenti.
6. Ai componenti della Commissione paesaggistica è corrisposto dal soggetto capofila, un gettone di presenza il cui importo è assimilato a quello del Consigliere Comunale per comune di classe demografica pari alla somma della popolazione residente dei comuni partecipanti all’associazione e potrà essere

aggiornato sulla base di disposizioni normative emanate in materia. Le spese per il pagamento dei componenti della Commissione, sono anticipate dal Comune capofila e ripartite secondo i criteri stabiliti dall'art. 3 comma 6 della Convenzione.

ARTICOLO 3 CASI DI INCOMPATIBILITÀ

1. Il soggetto preposto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica non dovrà coincidere con uno dei soggetti cui è attribuita una qualunque funzione istruttoria o di controllo delle pratiche edilizie di ciascun Comune.
2. Non possono far parte della Commissione gli Amministratori comunali, nonché i soggetti che per Legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
3. I membri della Commissione devono astenersi dal prendere parte all'esame, alla discussione ed alla votazione, allontanandosi dalla seduta, quando:
 - a) partecipano alla progettazione dell'intervento o in qualsiasi modo alla richiesta del titolo amministrativo comunque denominato, oggetto di parere della Commissione;
 - b) siano proprietari o possessori od usufruttuari o comunque titolari, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile oggetto di autorizzazione;
 - c) siano coniuge, parenti od affini entro il quarto grado del titolare della richiesta di autorizzazione o del progettista.

Del ricorrere di tali circostanze deve esserne fatta menzione nel verbale.

4. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni, dandone preventiva comunicazione scritta almeno 30 (trenta) giorni prima al Comune capofila che provvederà alla sostituzione ai sensi del precedente art. 2.

ARTICOLO 4 CASI DI DECADENZA DEI COMMISSARI

1. Le incompatibilità di cui al comma 1 e al comma 2 dell'articolo 3, ancorché insorte successivamente alla nomina, determinano la decadenza della condizione di componente la Commissione.
2. L'ingiustificata assenza per tre riunioni consecutive, determina la decadenza del commissario senza obbligo di comunicazione preventiva. Il Comune Capofila, accertata la ricorrenza dell'ipotesi di decadenza, provvede alla sostituzione del commissario decaduto con lo stesso procedimento seguito per la sua nomina, attingendo dall'elenco dei curricula acquisiti.
3. Ricorrendo le situazioni di cui al comma 1, la decadenza è pronunciata con deliberazione della Giunta Comunale con contestuale nomina del sostituto ai sensi del precedente art. 2.

ARTICOLO 5 ATTRIBUZIONI

1. La Commissione nell'esercizio delle funzioni amministrative che le sono attribuite esprime parere, obbligatorio e vincolante nel procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.
2. La Commissione può inoltre:
 - a) chiedere integrazioni documentali nei termini previsti dalla vigente normativa;
 - b) effettuare sopralluoghi per verificare la reale situazione dei luoghi, in particolare qualora le rappresentazioni grafiche prodotte siano scarse e/o poco comprensibili;
 - c) convocare e sentire il progettista per l'illustrazione del progetto;
 - d) attivare canali di consultazione e confronto con la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio.
3. La Commissione, nell'esprimere il parere di cui al comma 1 del presente articolo, presta particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica della tutela complessiva del territorio interessato, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici

riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.

ARTICOLO 6 ORGANI E PROCEDURE

1. La Commissione elegge, tra i propri componenti e nella prima seduta, il presidente; in caso di assenza del presidente le sue funzioni sono svolte dal componente più anziano.
2. La convocazione compete al soggetto cui è demandato il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica tramite nota consegnata a mano, inviata via fax o per posta elettronica certificata, almeno tre giorni prima della seduta.
3. Il Comune capofila garantirà la convocazione in seduta ordinaria almeno una volta al mese, salva diversa occorrenza ad iniziativa dello stesso Comune capofila o di altro partecipante che sarà tempestivamente comunicata agli altri comuni associati.
4. Il Comune capofila rende disponibile la sede e le attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività della Commissione; assicura inoltre la raccolta e la conservazione dei verbali.
5. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche. Se opportuno, il Presidente potrà ammettere solo il progettista e limitatamente all'illustrazione del progetto, ma non alla successiva attività di esame e di espressione del parere.
6. Alle sedute della Commissione partecipa, senza diritto di voto, il Responsabile cui è demandato il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che provvede all'illustrazione delle pratiche alla Commissione.
7. Ai lavori possono essere chiamati a partecipare a titolo consultivo, senza diritto di voto, i responsabili dei singoli procedimenti.
8. Un soggetto individuato dal Presidente, eventualmente tra i componenti della Commissione, è chiamato a svolgere funzioni di segretario verbalizzante.
9. Il Segretario provvede alla redazione del verbale della seduta della Commissione e alla consegna del medesimo al Comune capofila che curerà la raccolta ed archiviazione di tutti i verbali ed al Responsabile del procedimento.
10. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto; il verbale è sottoscritto da tutti i componenti presenti e dal segretario.
11. Sarà consentito a chiunque ne abbia diritto di prendere visione o richiedere copia dei verbali della Commissione, nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso agli atti.
12. Per la validità delle sedute e dei pareri della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
13. I pareri della Commissione si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. A parità di voto prevale quello del presidente.
14. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.

ARTICOLO 7 FUNZIONI DEL SOGGETTO PREPOSTO AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E DEI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO

1. Il soggetto preposto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica nomina, su indicazione dei Comuni, i responsabili dei procedimenti relativi alle istanze pervenute.
Per ciascuna pratica da sottoporre al parere della Commissione, il responsabile del procedimento svolgerà tutti i compiti attribuitigli dalla Legge 241/1990 e dal D.Lgs. 42/2004, nei modi e nei termini ivi previsti. Il responsabile del procedimento all'atto della ricezione dell'istanza controlla la completezza della documentazione e provvede all'eventuale richiesta di documentazione integrativa. Successivamente trasmette gli atti all'ufficio preposto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Fino alla nomina dei responsabili dei procedimenti per ogni singolo comune, tutte le funzioni relative restano in capo al soggetto cui è demandato il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

2. Il responsabile del procedimento acquisito il parere della Commissione trasmette, ove dovuto, copia degli elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, alla Soprintendenza unitamente alla relazione tecnica illustrativa prevista dall'art. 146, comma 7 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.; egli è tenuto a curare ogni altro adempimento procedurale finalizzato al rilascio della autorizzazione paesaggistica, la cui competenza rimane in capo al Comune capofila.

ARTICOLO 8
TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

1. La Commissione è tenuta ad esprimere il proprio parere in sede di prima valutazione e, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile e comunque in termine congruo rispetto a quello previsto dalle normative vigenti per la conclusione dell'istruttoria.
2. La richiesta di integrazioni e/o di rielaborazioni determina la sospensione dei termini, che riprendono a decorrere alla data di ricezione, delle integrazioni e/o rielaborazioni richieste.

ARTICOLO 9
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 42/2004 e alla L.R. 20/2009.